

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4677 del 05/10/2020
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI - SUPERAMENTO DELLE CSC RILEVATO NELLE ACQUE SOTTERRANEE SOTTOSTANTI LE AREE ROSETTI MARINO SPA, PIR SPA (EX ADRIATANK), RIGROS SRL ED ENI SPA (EX SAROM), TUTTI SOGGETTI COMUNICATORI EX ART 245. ESITO DEL PROCEDIMENTO ART. 245 FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4839 del 05/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, DGR 2218/2015 - SUPERAMENTO DELLE CSC RILEVATO NELLE ACQUE SOTTERRANEE SOTTOSTANTI LE AREE DI PROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ ROSETTI MARINO SPA, LA PETROLIFERA ITALO RUMENA (PIR) SPA (EX DEPOSITO ADRIATANK), RIGROS SRL ED ENI SPA (AREA EX SAROM).
SOGGETTI COMUNICATORI EX ART 245: ROSETTI MARINO SPA, LA PIR SPA, ENI SPA, RIGROS SRL.
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento dei limiti tabellari stabiliti nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

PREMESSO CHE:

- con nota del 07/10/2010 (rif. PG 82930 del 11/10/2010 della Provincia di Ravenna) la Società Rosetti Marino spa (CF: 00082100397) comunicava agli Enti competenti il potenziale superamento delle CSC nelle acque sotterranee prelevate in corrispondenza dei propri piezometri PZ1 e PZ3 per il parametro CVM. Tali piezometri erano stati realizzati nell'ambito delle indagini di caratterizzazione riguardanti la potenziale contaminazione da idrocarburi e BTEX in

corrispondenza di un serbatoio interrato poi rimosso, procedura conclusa con autocertificazione da parte della Società;

- a seguito di monitoraggi periodici volti alla verifica di quanto riscontrato, in data 04/06/2012 la Società Rosetti Marino spa presentava agli Enti competenti il Piano di Caratterizzazione (PdC), approvato con prescrizioni dalla Provincia di Ravenna con determina n. 2337 del 09/07/2012.

Sulla base delle risultanze del predetto PdC si evinceva la presenza di alcuni superamenti delle CSC di tab. 2, Allegato 5 (Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi) anche in un piezometro interno all'area di Rosetti Marino spa, ma in prossimità della confinante area della Società La Petrolifera Italo Rumena (in sigla PIR) spa (CF: 00745880153) ex deposito costiero PIR 119 (ex Adriatank), area ubicata a monte idrogeologico del sito Rosetti Marino spa;

- non avendo contezza dell'origine della potenziale contaminazione (*accertata sia nelle risultanze analitiche presentate dalla Società Rosetti Marino spa che in quelle ottenute in contraddittorio dal Servizio Territoriale ARPA competente*) né dell'estensione dell'area interessata, la Provincia di Ravenna convocava (rif. nota PG Provincia n. 34767 del 11/04/2013) un incontro tecnico, in data 23/04/2013, al fine di informare i soggetti interessati circa la problematica riscontrata, nonché di poter acquisire elementi utili al raggiungimento di un maggior grado di conoscenza della situazione riscontrata e di condividere un iter di accertamento da avviare ai fini della risoluzione della problematica stessa.

Si chiedeva ad entrambe le Società di mettere a disposizione degli Enti competenti le informazioni relative alle tipologie di attività svolte nel proprio sito, soprattutto in relazione alle caratteristiche delle sostanze utilizzate/stoccate e relative schede di sicurezza, nonché tutte le eventuali informazioni "storiche" reperibili relativamente a precedenti attività insediate e/o informazioni sulle sostanze a suo tempo impiegate;

- ad esito del predetto incontro la Provincia di Ravenna prendeva atto che le Società avrebbero valutato la possibilità di effettuare una campagna di campionamento e monitoraggio delle acque sotterranee contemporaneamente, al fine di ottenere una fotografia della situazione ambientale a livello sovra-aziendale e restava in attesa di ricevere una proposta tecnica condivisa di monitoraggio;
- successive indagini condotte nelle rispettive aree nel corso del 2014-2015 confermavano la presenza di superamenti delle CSC nelle acque sotterranee in entrambe le aree di proprietà;
- durante la seduta di Conferenza di Servizi svoltasi in data 04/11/2015 (convocata con nota della Provincia di Ravenna PG n. 83367 del 26/10/2015) le Società Rosetti Marino spa e PIR spa comunicavano espressamente agli Enti competenti la propria posizione di "*soggetto non responsabile*" a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi rispetto agli accertati superamenti delle CSC nelle acque sotterranee rilevati nelle rispettive aree di proprietà.

Gli esiti delle attività di indagine ambientale e/o monitoraggio svolte (note PG Provincia n. 9603 del 02/02/15 della Società Rosetti Marino spa e n. 68668 del 13/08/15 della Società PIR spa) - e relative ricostruzioni del modello concettuale operate da entrambe - evidenziavano e confermavano una diffusa presenza di alcuni parametri afferenti ai composti alifatici clorurati cancerogeni e non, ai clorobenzeni (e talora il benzene) in soluzione nelle acque alla scala dell'intero sito con possibile interessamento del territorio circostante;

- con nota proprio PG n. 88560 del 13/11/2015 la Provincia comunicava l'avvio di procedimento ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione e contestualmente - ricordando ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi) i propri "*Diritti dei partecipanti al procedimento*" come descritti all'art. 10 della medesima L. n. 241/90 e smi - richiedeva la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota di avvio, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi.

Dava altresì atto che, in tempistiche diverse, entrambe le Società avevano attivato - ognuna per l'area di proprietà - un procedimento ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi e che, ai sensi dell'art. 245 comma 1 del suddetto decreto, "*1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili*".

L'attivazione in tal senso era infatti riconosciuta all'art. 245 comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, il quale dispone: "2. *omissis* ...È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità";

- a seguito della ricezione (con PG Provincia n. 94668 del 10/12/2015) della documentazione relativa agli esiti delle attività di monitoraggio dei punti di conformità per le acque sotterranee (PoC) previsti nell'ambito del procedimento di bonifica in capo alla Società ENI spa (CF: 00484960588) per l'area "Ex Raffineria Sarom, ex Agip Gas, Ex DE-IN IP ed Ex Serbatoi da 160.000 metri cubi" - dalla quale emergeva il superamento delle CSC per alcune sostanze organoclorurate in un paio di piezometri di controllo - la Provincia ravvisava la necessità di far partecipare al procedimento ex art. 245 anche la Società Eni spa, che pure riteneva tali superamenti non ascrivibili alle attività di raffineria petrolifera ivi esercitate;
- con nota PG Provincia n. 95192 del 11/12/2015 la Provincia comunicava il ri-avvio di procedimento ex art. 245 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione riscontrata.

Nel ricordare ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi) i propri "Diritti dei partecipanti al procedimento" come descritti all'art. 10 della medesima L. n. 241/90 e smi, informava che le Società Rosetti Marino spa e PIR spa (ex Deposito Adriatank srl), in ottemperanza a quanto previsto dalla precedente nota di avvio di procedimento PG n. 88560/2015, avevano già presentato agli Enti documentazione pertinente corredata da dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà;

- a far data dal 01/01/2016, in virtù della LR n. 13/2015, la competenza sui procedimenti ambientali ai sensi del Titolo V passava in capo ad ARPAE, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni ambientali residuali tra cui l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione (che restava in capo alla Provincia).

Con successiva "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna, ARPAE poteva subentrare nell'esercizio delle funzioni ambientali proprie della Provincia nei procedimenti di individuazione ex art. 245 c. 2 (D.Lgs. n. 152/06 e smi);

- considerate l'estensione e la eterogeneità dell'area complessiva potenzialmente coinvolta, durante l'incontro del 15/07/2016 questo SAC (con il supporto della Direzione Tecnica ARPAE) presentava alle Società una proposta di *screening* preliminare sui piezometri esistenti nelle aree interessate (al fine di individuare piezometri con caratteristiche simili e confrontabili per livelli di soggiacenza, profondità del tratto fessurato, quote, etc.). Sulla base del predetto *screening* gli Enti competenti, sempre con il supporto della Direzione Tecnica ARPAE, avrebbero selezionato i piezometri più idonei su cui eseguire ulteriori approfondimenti analitici in maniera quanto più possibile contemporanea e con la medesima strumentazione, al fine di garantire l'ottenimento di dati confrontabili;
- nel frattempo, parte della proprietà ex Sarom veniva venduta alla Società RigRos srl (CF: 02568990390), la quale ovviamente veniva coinvolta nel procedimento in qualità di soggetto interessato non responsabile nel presente procedimento;
- a seguito della presentazione da parte della Direzione Tecnica ARPAE dei risultati delle elaborazioni preliminari effettuate - ottenute a partire dalle caratteristiche tecniche dei piezometri esistenti, dalle rilevazioni freatiche e dagli esiti delle campagne di monitoraggio disponibili (a vario titolo e a diverse tempistiche) condotte sulle tre proprietà - questo SAC convocava un primo incontro tecnico in data 22/12/2017 ed un successivo in data 06/02/2018 per condividere un protocollo congiunto di verifica della presenza di analiti potenzialmente contaminanti afferenti alla famiglia dei solventi clorurati.

La proposta da condividere riguardava il prelievo e l'analisi effettuati da un unico soggetto consulente, al fine di garantire lo stesso "errore" associato alla misura (che avrebbe consentito una maggiore omogeneizzazione dei dati poi elaborati);

- purtroppo tali attività non risultavano fattibili dal punto di vista tecnico, per questioni legate ad aspetti di affidamento di incarico a Società di consulenza uniche per tutte e quattro le Società,

pertanto le Stesse procedevano in maniera autonoma all'esecuzione delle attività di ricerca dei parametri di interesse;

- ad esito delle indagini condotte separatamente dalle singole Società durante il corso dell'anno 2018 sulle reti piezometriche delle rispettive aree, emergeva una diffusa presenza di solventi clorurati in particolare nelle aree ex Adriatank e Rosetti Marino spa.

Tale presenza in molti casi era rinvenibile in "tracce" (con concentrazioni inferiori alle rispettive CSC), a meno di alcuni superamenti così sintetizzabili:

- ✓ PIR spa (ex Adriatank): 1,4-diclorobenzene nel PM9 e 1,2,3-tricloropropano nel PM11;
 - ✓ Rosetti Marino spa: cloruro di vinile in PM1 e PM7, tetracloroetilene, tricloroetilene, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetilene e 1,1,2-tricloroetano;
 - ✓ RigRos srl: cloruro di vinile e 1,1-dicloroetilene in P1;
 - ✓ Eni spa: la ricerca dei clorurati non mostrava evidenze se non area SVI e nel piezometro MW7 (dove si ritrovavano superamenti anche di idrocarburi totali e benzene).
- ad esito dell'incontro tecnico tenutosi il 06/02/2018, questo SAC - con PGRA/2018/1765 del 07/02/2018:
 - ✓ richiedeva alle Società ENI spa e RIGROS srl di effettuare una campagna di monitoraggio su tutti i piezometri esistenti ricercando tutti i parametri relativi a: alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni e clorobenzeni;
 - ✓ ricordava alle Società Rosetti Marino spa e Gruppo PIR spa quanto previsto all'art. 245 comma 2 in relazione alle misure di prevenzione di cui all'art. 240 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
 - in relazione a quanto sopra indicato, con nota PGRA/2018/15808 del 14/11/2018 questo SAC comunicava a tutti i soggetti coinvolti l'avvenuta ricezione dei seguenti documenti, rispettivamente:
 - ✓ Rosetti Marino spa: note acquisite al PGRA/2018/4138 del 29/03/18, PGRA/2018/7565 del 11/06/18 e PGRA/2018/11088 del 27/08/18 – *concernenti tutta la documentazione relativa all'avviamento e messa a regime del proprio sistema di P&T con funzione di barriera idraulica in corrispondenza dei PoC individuati al confine della propria area (quale misura di prevenzione)*;
 - ✓ Gruppo PIR spa: nota acquisita al PGRA/2018/4580 del 10/04/18 – *concernente la non attivazione di misure di prevenzione*;
 - ✓ RIGROS srl: nota acquisita al PGRA/2018/4719 del 11/04/18 – *concernente la trasmissione degli esiti analitici ottenuti*;
 - ✓ ENI spa: nota acquisita al PGRA/2018/10116 del 03/08/18 – *concernente la trasmissione degli esiti analitici ottenuti*. La Società risultava già aver messo in emungimento (per le attività di bonifica afferenti alla propria procedura) i PoC per i quali erano stati segnalati saltuari superamenti delle CSC;

e ricordava a tutti i soggetti interessati le facoltà di cui all'art. 10 "Diritti dei partecipanti al procedimento" della L n. 241/90 e smi;

ATTESO che i soggetti interessati acquisivano (su richiesta) copia digitale della predetta documentazione agli atti, senza ulteriormente presentare a questo SAC memorie e/o contributi;

CONSIDERATO che nel corso del 2019 e primo semestre del 2020 le Società interessate - nell'ambito dei rispettivi procedimenti - trasmettevano le seguenti note e/o relazioni:

- Rosetti Marino spa:
 - ✓ nota acquisita al PG/2019/171258 del 06/11/2019 recante "*Aggiornamento annuale sul processo di emungimento e trattamento acque (PM1 E PM7) e sul piano di monitoraggio*"

della falda idrica" in relazione gli interventi di manutenzione e monitoraggio periodico della prima annualità del processo di emungimento mediante Pump&Treat dai piezometri PM1 e PM7 posti idrogeologicamente a valle del sito Rosetti Marino SpA.

Dall'esame degli elaborati si evinceva il mantenimento di una direzione generale prevalente di deflusso orientata da NO verso SE, in linea con le precedenti occasioni di monitoraggio, oltre alla presenza di una significativa area di cattura dovuta all'esercizio del processo di emungimento dai piezometri PM7 e PM1, come previsto in fase progettuale. Gli esiti delle analisi chimiche sui campioni prelevati nella prima annualità di esercizio confermavano il quadro già rilevato e documentato in ipotesi progettuale, con presenza nel territorio di solventi clorurati (principalmente cloruro di vinile, ma anche tetracloroetilene), con valori di concentrazione occasionalmente anche superiori alle CSC tabellari, rilevati nel giugno 2019 anche in posizione di monte idrogeologico.

- ✓ nota acquisita al PG/2020/12421 del 27/01/2020 recante "*Comunicazione di modifica del piano di monitoraggio del processo di emungimento acque presso Rosetti Marino SpA*", con la quale la Società - alla luce degli esiti della prima annualità di monitoraggio – comunicava l'intenzione di procedere, a partire da gennaio 2020, ad una riduzione dei parametri analitici da ricercare sui campioni di acqua, attestandosi alla ricerca dei soli composti alifatici (Alifatici Alogenati Cancerogeni; Alifatici Clorurati Cancerogeni; Alifatici Clorurati non Cancerogeni), e definitiva sospensione di ulteriori ricerche di BTEX e clorobenzeni, i quali, durante le prime 18 mensilità di monitoraggio, non avevano fornito valori significativi;
- RIGROS srl: con nota acquisita al PG/2020/56594 del 17/04/2020 la Società confermava la presenza nel piezometro P1 dei parametri Cloruro di vinile e 1,1-Dicloroetilene (come già nel 2018), confermando altresì l'assenza di superamenti delle CSC per i parametri indagati ai punti di conformità (PoC) posti lungo il lato su via Trieste. La Stessa comunicava la propria intenzione di sospendere le proprie attività di verifica ai PoC sulla base delle risultanze sino ad ora ottenute;
- ENI spa: nota acquisita al PG/2020/70346 del 14/05/2020 recante "*Monitoraggio idrochimico annuale 2019 – Area ex Raffineria Sarom, Area ex Agip Gas, Area serbatoi 160.000 m³*".

Relativamente ai composti clorurati (ricercati nella campagna 2018 con protocollo completo, a seguito di richiesta degli Enti di Controllo secondo quanto riportato nel verbale dell'incontro tecnico del 06/02/2018) alla luce dei risultati positivi della campagna annuale di monitoraggio 2018 veniva reintrodotta il precedente protocollo analitico in vigore a partire dal 2015.

I composti sopracitati risultavano sempre inferiori alle CSC di riferimento nella predetta campagna di monitoraggio, ad esclusione di limitati superamenti della CSC per il solo parametro 1,2-dicloropropano in corrispondenza del piezometro 18 nella campagna di monitoraggio annuale (dato confermato sia nel campionamento di luglio 2019, che nel ripetuto campionamento di agosto 2019), e nelle campagne trimestrali di novembre 2018 e ottobre e dicembre 2019 in corrispondenza del POC2.

RITENUTO che dall'esame complessivo dei documenti agli atti, delle indagini effettuate e degli elementi di fatto - ad oggi conosciuti - non siano emersi indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione di responsabilità della potenziale contaminazione da solventi clorurati, in capo ad uno o più soggetti, con ragionevole certezza e secondo la logica della "*preponderanza dell'evidenza*" o del "*più probabile che non*";

CONSIDERATO inoltre che, trattandosi di aree che insistono in un contesto fortemente antropizzato con numerose attività industriali, allo stato attuale non si dispone di elementi utili ad un supplemento di istruttoria;

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questo SAC di concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

VISTA la nota PG/2020/75821 del 25/05/2020 con cui questo SAC comunicava a tutti gli interessati che, salva l'emersione di nuovi elementi, decorsi 30 giorni avrebbe proceduto all'adozione della presa d'atto attestante l'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata;

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano ulteriori contributi scritti da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che l'attività istruttoria svolta ha messo in luce i seguenti elementi/fattori:

- in area ex Adriatank è stata rilevata la diffusa presenza in "tracce" (con concentrazioni rilevabili, ma non superiori alle rispettive CSC) di composti alifatici clorurati cancerogeni, composti alifatici clorurati non cancerogeni e clorobenzeni (questi ultimi rilevati solo in questa area, a differenza di quanto verificato nei siti limitrofi - nei quali sono state condotte indagini similari più o meno nello stesso periodo, ma non dallo stesso team di prelievo ed analisi).

Il superamento delle CSC nelle acque sotterranee (rif. Tab. 2, Allegato 5) è stato accertato per i seguenti composti:

- ✓ l'1,4-diclorobenzene (detto anche para-diclorobenzene, oggi vietato), in passato utilizzato come antitarpe, fumigante, repellente per animali, antimuffa, intermedio per coloranti, insetticidi, farmaci, resine utilizzate nell'industria elettrica ed elettronica, lubrificante per pressioni elevate.
- ✓ l'1,2,3-tricloropropano, utilizzato in passato principalmente come solvente e agente estraente (sverniciante, pulente, sgrassante). Attualmente viene impiegato principalmente come intermedio chimico e come agente reticolante nella sintesi di polisolfuri. E' stato anche ritrovato come impurezza in miscele usate come fumiganti del suolo e fungicidi.

Sulla base delle dichiarazioni rese nelle memorie agli atti, risulta che nel Sito ex Adriatank siano state immagazzinate e/o depositate numerose tipologie di materie prime e/o merci (quale deposito costiero a servizio delle navi in ingresso e uscita al Porto), ma non si dispone di evidenze specifiche che possano ricollegare la rinvenuta presenza delle predette sostanze con i materiali /merci oggetto di deposito.

- osservando le evidenze analitiche disponibili per le altre aree, si evidenzia come:
 - ✓ in area Rosetti Marino spa risultino presenti sia i clorurati "capostipiti" (tricloroetilene e tetracloroetilene) che vari intermedi di degradazione fino al CVM, a differenza di quanto verificato nei siti limitrofi, nei quali sono state condotte indagini similari più o meno nello stesso periodo, ma non dallo stesso team di prelievo ed analisi).
 - ✓ nelle aree di Eni Spa e di RigRos srl (che ha rilevato la porzione del sito ex Sarom confinante con PIR spa e Rosetti Marino spa) i superamenti delle CSC per parametri afferenti alla famiglia dei solventi clorurati siano molto limitati rispetto alla loro presenza e consistenza nelle aree PIR spa e Rosetti Marino spa.

In particolare il piezometro P1 di RigRos srl risulta ubicato proprio al confine con le proprietà Rosetti Marino spa e PIR spa ed è l'unico piezometro della rete di monitoraggio di RigRos srl ad aver evidenziato la presenza di superamenti delle CSC per le sostanze di interesse.

Per quanto riguarda l'area Eni spa i superamenti rinvenuti risultano molto distanti dalla situazione sopra evidenziata. Anche durante un incontro tecnico, tenutosi a maggio 2020 per il proprio procedimento ambientale, la Società Eni spa rappresentava come le proprie attività di indagine sulla presenza di clorurati avessero confermato la sostanziale assenza di composti clorurati a meno di una anomalia in corrispondenza del punto di conformità (Poc) MW7, nel quale si rinveniva solamente 1,2-dicloropropano in concentrazioni variabili attorno alla rispettiva CSC.

Riguardo a tale anomalia la Società faceva presente che i piezometri monitorati ubicati in posizione di monte idraulico mostravano assenza di superamento della CSC legato a tale sostanza e non era in grado di individuare una spiegazione plausibile legata a tale circostanza se non che tale piezometro risultava ubicato in corrispondenza di un fossato - esterno alla recinzione della società - che pareva in passato potesse essere stato veicolo di trasporto di vecchie condutture fognarie del comparto industriale complessivo dell'area vicina al Candiano. Oltretutto la Società evidenziava che l'area sulla quale era stato realizzato tale piezometro non era stata utilizzata per scopi produttivi;

ATTESO che:

- allo stato attuale della conoscenza, la distribuzione dei contaminanti clorurati presenti nelle aree PIR spa e Rosetti Marino spa (più il limitrofo piezometro P1 di Rigros srl) non appare direttamente collegabile con il rinvenimento di 1,2-dicloropropano nel piezometro MW7 in area Eni spa, che si trova a circa 1,2 km di distanza in linea d'aria;
- le indagini idrogeologiche che è stato possibile svolgere hanno, in ogni caso, evidenziato e confermato un andamento locale della falda molto influenzato dal canale Candiano, che - al di là di locali movimenti dovuti alla alta e bassa marea - viene globalmente considerato come monte idrogeologico, con direzione di deflusso indicativamente verso via Trieste, lungo il cui percorso sono infatti ubicati tutti i PoC delle Società Rosetti Marino spa, RigRos srl ed Eni Spa;
- atteso che - come è noto da bibliografia scientifica - il noto impiego di solventi clorurati come diluenti/sgrassanti di parti metalliche (e/o attività di verniciatura) ne fa ipotizzare un ampio utilizzo anche in assenza di specifiche lavorazioni che richiedano l'allestimento di locali dedicati ad officina con riparazione di mezzi, poiché è ragionevolmente ipotizzabile che pressoché tutte le attività commerciali/industriali con trasporto tramite automezzi devono essersi in qualche modo misurate con la possibilità di dover procedere a riparazioni o sostituzioni di pezzi metallici (ancorché piccole o limitate a pochi episodi durante l'anno) all'interno delle aree industriali;
- il diffuso utilizzo di queste sostanze in passato (con modalità e criteri certamente meno conservativi per l'ambiente di quanto preveda la normativa attuale), unitamente alle loro caratteristiche di stabilità e persistenza nel tempo (considerando anche i relativi intermedi di degradazione), non ne rendono attualmente possibile la riconduzione di responsabilità con ragionevole certezza in capo ad uno o più soggetti ivi operanti. Anche il ricorso a specifici approfondimenti (ad es. mediante analisi isotopiche), in virtù delle basse concentrazioni dei composti rilevate, non risulterebbe giustificabile né economicamente sostenibile;

Sulla base di questi elementi, e, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- la PA può imporre l'obbligo di bonifica solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, accertando il nesso causale esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%) (TAR Emilia Romagna, n. 125 del 15/02/17);
- è infatti sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è in altre parole sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al 50% (Consiglio di Stato - Sentenza n. 5761 del 08/10/18);

ATTESO che questo SAC, sulla base degli elementi sinora agli atti, non dispone di evidenze sufficienti tali per cui risulti ragionevolmente riscontrabile - con grado di probabilità superiore al 50% - il nesso causale richiesto dalla procedura amministrativa di riferimento;

RITENUTO di dover procedere alla emissione di un atto attestante l'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata;

Sentito il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

Sentito il Comune, a norma dell'Art. 244 c.2;

DISPONE

- 1) DI PRENDERE ATTO che alla luce degli elementi istruttori ed analitici acquisiti e sulla base delle memorie presentate da parte di tutti i soggetti interessati non sussistono ad oggi gli elementi atti a comprovare il nesso di causalità (in termini di più probabile che non) tra la contaminazione ed il comportamento commissivo od omissivo di una o più delle Società interessate dal presente procedimento attesa l'eterogeneità dei componenti e delle tipologie dei contaminanti, il diffuso utilizzo di queste sostanze in passato (con modalità e criteri certamente meno conservativi per l'ambiente di quanto preveda la normativa attuale), unitamente alla loro caratteristica stabilità e persistenza nel tempo ed alle basse concentrazioni dei composti rilevate nelle aree di interesse.
- 2) DI PRENDERE ATTO che - sulla base delle informazioni e documentazioni agli atti – sulle aree indagate non risulta l'esistenza di sorgenti primarie di potenziale contaminazione "attive", risulta inoltre l'attivazione in via generale delle Società interessate al fine di verificare le circostanze segnalate nell'ambito dei rispettivi procedimenti ambientali e l'adozione - ove necessario - delle opportune misure di prevenzione.
- 3) DI FARE SALVI dal presente procedimento tutti gli eventuali adempimenti a carattere volontario che ogni Società - nell'ambito del proprio procedimento ambientale già attivato - può portare avanti per la risoluzione della problematica riscontrata.
- 4) DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati nel procedimento di cui all'oggetto, in particolar modo al Comune territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

La presente determina viene altresì comunicata anche alle Proprietà dei siti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi.

- 5) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.